

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4186 del 09/09/2020
Oggetto	Rinnovo di concessione per occupazione di area demaniale ad uso coltivazioni agricole COMUNI: Lugo località Voltana ed Alfonsine località Pianta CORSO D'ACQUA: Torrente Santerno sponda destra TITOLARE: Gentili Francesco CODICE PRATICA N. BO12T0020/18RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4312 del 08/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno nove SETTEMBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: RINNOVO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA
DEMANIALE AD USO COLTIVAZIONI AGRICOLE

COMUNI: LUGO LOCALITÀ VOLTANA ED ALFONSINE LOCALITÀ PIANTA

CORSO D'ACQUA: TORRENTE SANTERNO SPONDA DESTRA

TITOLARE: GENTILI FRANCESCO

CODICE PRATICA N. BO12T0020/18RN01

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la LR n. 44/1995 e ss.mm.e ii, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana alla scrivente Patrizia Vitali;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme in materia di gestione dei corsi d'acqua, opere idrauliche, demanio idrico e disciplina dei procedimenti di concessione demaniali:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e s.m.i.;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;
- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

considerato che con la LR n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio all'utilizzo del demanio idrico, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;

preso atto che in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo del demanio idrico la Regione Emilia Romagna ha emanato le seguenti disposizioni:

- la DGR 18 Giugno 2007, n. 895 recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 29 Giugno 2009, n. 913 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 11 Aprile 2011, n. 469 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 17 Febbraio 2014, n. 173 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

la L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico; nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale.

Vista l'istanza di rinnovo assunta al Prot.n.PGBO/2018/8031 del 05/04/2018, pratica n. BO12T0020/18RN01 presentata da Gentili Francesco nato ad Alfonsine (Ra) il 13/01/1960 C.F.GNTFNC60A13A191Y, con cui viene richiesta la concessione di area demaniale per pertinenza idraulica ad uso coltivazioni agricole corso d'acqua Torrente Santerno sponda destra nell'area censita al Catasto Terreni del Comune di Lugo località Voltana al foglio 4 mappali 13/p, 129/p e al foglio 5 mappali 1, 2, 57, 67, 68, 69 e del Comune di Alfonsine località Pianta al foglio 34 mappali 41, 71, 210, 46/p, 211/p, per una superficie complessiva di Ha 14.81.82 di cui Ha 8.59.17 arginali e Ha 6.22.65 golenali, rilasciata con determinazione della Regione Emilia-Romagna n. 8985 del 05/07/2012 e successiva determinazione di correzione delle superfici oggetto di concessione della Regione Emilia-Romagna

n. 11283 del 06/09/2012 (pratica B012T0020) con scadenza il 31/10/2017;

considerato che l'uso per il quale è stata richiesta la concessione di occupazione demaniale è assimilabile a "uso agricolo", ai sensi dell'Art.20 L.R. 7/2004 secondo gli aggiornamenti delle D.G.R. citate in premessa;

dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER n. 263 in data 08/08/2018 non sono state presentate osservazioni, opposizioni al rilascio della concessione;

considerato che la concessione è ubicata all'interno del Sito Natura 2000 "Biotipi di Alfonsine e Fiume Reno Sic-Zps IT4070021" e rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

preso atto della valutazione di incidenza rilasciata:

- dal Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna acquisita agli atti in data 04/06/2019 prot.n.PG/2019/87882,

- dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po acquisita agli atti con prot.n.PG/2019/83146 in data 27/05/2019, in cui si comunica l'esito positivo della valutazione di incidenza in quanto la concessione risulta compatibile con la corretta gestione del Sito di Rete Natura 2000 a condizione che vengano osservate le prescrizioni contenute nei pareri allegati (**Allegati 1 e 2**);

preso atto dell'autorizzazione idraulica del Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna con Determinazione n.3314 del 18/09/2018, acquisita agli atti in data 26/09/2018 con il n.PGBO/2018/22260 ai sensi del R.D. 523/1904, che è espressa in senso favorevole con prescrizioni ed allegata come parte integrante del presente atto (**Allegato 3**);

preso atto della successiva comunicazione acquisita al protocollo n. PG/2020/2020 del 16/01/2020 in cui il titolare dell'istanza di rinnovo comunica la volontà di rinunciare alla concessione in oggetto per mancato interesse nella prosecuzione dell'occupazione, fermo restando il completamento dell'annata agraria 2020;

valutato che la concessione debba essere rilasciata solo fino al termine l'attività agricola per l'annata in corso, con scadenza al 31/12/2020;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- spese istruttoria per la domanda di rinnovo di € 75,00=;
- canoni pregressi precedentemente non versati tra il 2016 e il 2019 per un importo complessivo di € **2.216,73=** comprensivo della rivalutazione istat e degli interessi legali;
- canone 2020 per un importo di € **707,07=** comprensivo della rivalutazione istat e degli interessi legali;

Preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del legale rappresentante della Ditta concessionaria in data 12/08/2020 (assunta agli atti al prot.PG/2020/128492 del 08/09/2020);

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario della Struttura all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa,

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1) di rilasciare a Gentili Francesco nato ad Alfonsine (Ra) il 13/01/1960 C.F.GNTFNC60A13A191Y, il rinnovo della concessione di area demaniale per pertinenza idraulica ad uso coltivazioni agricole corso d'acqua Torrente Santerno sponda destra nell'area censita al Catasto Terreni del Comune di Lugo località Voltana al foglio 4 mappali 13/p, 129/p e al foglio 5 mappali 1, 2, 57, 67,68, 69 e al Comune di Alfonsine località Pianta al foglio 34 mappali 41, 71, 210, 46/p, 211/p, per una superficie complessiva di Ha 14.81.82 di cui Ha 8.59.17 arginali e Ha 6.22.65 golenali, rilasciata con

determinazioni della Regione Emilia-Romagna n. 8985 del 05/07/2012 e e n. 11283 del 06/09/2012 (pratica B012T0020);

2) di stabilire che la concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e durata sino al **31/12/2020** ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004 e il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza;

3) di stabilire che le condizioni da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nell'allegato disciplinare, parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;

4) di stabilire che le ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale sono contenute:

- nelle valutazioni di incidenza rilasciate dal Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna acquisita agli atti in data 04/06/2019 prot.n.PG/2019/87882, e dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po acquisita agli atti in data 27/05/2019 prot.n.PG/2019/83146 (**Allegati 1 e 2**);

- nell'autorizzazione idraulica rilasciata dal Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna con Determinazione n.3314 del 18/09/2018, acquisita agli atti in data 26/09/2018 prot.n.PGBO/2018/22260, allegata al presente atto (**Allegato 3**),

e che tali autorizzazioni costituiscono parte integrante e sostanziale del disciplinare di concessione ;

5) di stabilire che il **canone annuale** per l'uso assimilabile a "uso agricolo, sfalcio argini", calcolato applicando l'art. 20 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., fissato nella determinazione regionale n.8985 del 05/07/2012 è rideterminato con gli aggiornamenti Istat in € **705,64=** per l'anno 2020, a cui sono aggiunti gli interessi legali dovuti alla data odierna pari per un totale di € **707,07=** versati anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" sul c/c postale n. 1018766509;

6) di dare atto che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla precedente concessione rilasciata con Determinazione n. 8985 del 05/07/2012, il Concessionario ha corrisposto i canoni pregressi per gli **anni dal 2016 al 2019**, a cui sono aggiunti gli interessi legali dovuti alla data odierna per un totale di **€ 2.216,73=**, versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" sul c/c postale n. 1018766509;

7) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2019 per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

8) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2019, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766509 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

9) di stabilire che la cauzione di **€ 771,50=**, quantificata ai sensi dell'art.20, comma 11 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., è già stata versata il 24/08/2005 e il 17/10/2008 a garanzia della precedente concessione demaniale n.17795/2005 (in riferimento al procedimento BO12T0020);

10) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

11) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

12) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.e ii. mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente.

13) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

14) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di occupazione demaniale richiesta da Gentili Francesco nato ad Alfonsine (Ra) il 13/01/1960 C.F.GNTFNC60A13A191Y

art. 1

Oggetto di concessione

Corso d'acqua: Torrente Santerno sponda destra

Comune: Lugo località Voltana al foglio 4 mappali 13/p, 129/p e al foglio 5 mappali 1, 2, 57, 67, 68, 69 e

Alfonsine località Pianta al foglio 34 mappali 41, 71, 210, 46/p, 211/p

Concessione per: coltivazioni agricole per una superficie complessiva di Ha 14.81.82 di cui Ha 8.59.17 arginali e Ha 6.22.65 golenali

Pratica n. BO12T0020/18RN01

art. 2

Condizioni generali

il presente Disciplinare tecnico è rilasciato per l'occupazione demaniale e l'esecuzione delle opere in oggetto secondo l'ubicazione le modalità indicate nei disegni e con le ipotesi istituite nel progetto allegato all'istanza, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi.

l'utilizzo del bene demaniale dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto;

Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti demaniali, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'opera assentita saranno a totale carico del Concessionario.

Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario.

art. 3

Variazioni alla concessione e cambi di titolarità

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata all'istanza e con le eventuali modifiche approvate nel presente atto, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.

la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo concessionario;

art.4

Durata e rinnovo della concessione

la concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'atto e la scadenza è fissata al **31/12/2020** (ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004). L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza e versare il conseguente canone annuo, nei termini indicati dall'art. 18 della LR n.7/2004;

art. 5

Rinuncia e cessazione dell'occupazione demaniale

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla cessazione dell'occupazione, per qualunque causa determinata, il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

art.6

Canone annuo e cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante.

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario, previa verifica dell'ottemperanza degli obblighi inerenti il pagamento del canone annuo e il ripristino dei luoghi.

art.7

Vigilanza e violazioni agli obblighi di concessione

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

art.8

Condizioni e prescrizioni tecniche

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale, contenute:

- nelle valutazioni di incidenza rilasciate dal Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna e dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po
- nell'autorizzazione idraulica rilasciata dal Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna

e trasmesse al titolare in allegato al presente atto.

DIREZIONE GENERALE CURA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE



SERVIZIO AREE PROTETTE FORESTE

E SVILUPPO DELLA MONTAGNA

IL RESPONSABILE

ENZO VALBONESI

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	CFR.FILE SEGNATURA.XML		
DEL	CFR.FILE SEGNATURA.XML		

INVIATO TRAMITE PEC

ARPAE

Struttura Autorizzazioni e
Concessioni di
Bologna
aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Concessione per l'occupazione rinnovo della concessione di occupazione demaniale per pertinenza idraulica ad uso coltivazioni agricole corso d'acqua Torrente Santerno. Comune di Alfonsine (RA), località Pianta, intestata a Gentili Francesco. Procedimento BO12T0020/18RN01.

In riferimento alla nota del 21/05/2019 (vs prot. 475750) relativa alla Valutazione di incidenza relativa alla concessione in oggetto, che interessa il sito di Rete Natura 2000 SIC-ZPS IT4070021 "Biotopi di Alfonsine e fiume Reno";

Visti:

- le Direttive 2009/147/CE, che sostituisce la Direttiva 79/409/CEE "Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici", e 92/43/CEE "Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" con le quali si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classifichino in particolare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica europea, definita "Rete Natura 2000";
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120, con i quali, unitamente alla legge n. 157/92, si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 "Disposizioni in materia ambientale" che al Capo I, artt. 1-9, definisce i ruoli dei diversi enti nell'ambito di applicazione della Direttiva comunitaria n. 92/43/CEE, nonché gli strumenti e le procedure per la gestione dei siti della rete Natura 2000;
- la Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000" e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 31 luglio 2006, n. 15 "Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna";

Viale della Fiera 8
40127 Bologna

tel 051.527.6080 / 527. 6094
fax 051.527.6957

E-mail: segrprn@regione.emilia-romagna.it
PEC: segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it



- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a Leggi regionali" (artt. 34 e 35);
- la Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 24 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano";
- la Legge Regionale n. 13 del 30 luglio 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- la Legge Regionale 29 dicembre 2015, n. 22 "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016";
- la Legge Regionale 20 maggio 2016, n. 9 "Legge comunitaria regionale per il 2016";

Viste, inoltre, le Deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1191/07 "Approvazione direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le linee guida per l'effettuazione della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. 7/04" con la quale si definiscono le procedure amministrative per la proposta di aggiornamento dei siti esistenti e per l'individuazione di nuovi siti e, contestualmente, si definiscono i due livelli delle misure di conservazione; quello generale, di competenza regionale, e quello specifico, di competenza degli Enti gestori dei siti Natura 2000;
- n. 893/12 con la quale è stato aggiornato l'elenco complessivo dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) presenti nella Regione Emilia-Romagna, ai sensi delle Direttive CEE "Uccelli" e "Habitat";
- n. 1147/18 "Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000";
- le Misure di conservazione specifiche ed il formulario del sito di rete Natura 2000 interessato;
- la documentazione tecnica pervenuta.

Considerato il parere dell'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Delta del Po pervenuto in data 27/05/2019;

Espletata la procedura di Valutazione di Incidenza, dalla quale si evince che la concessione oggetto dell'autorizzazione non determina incidenza negativa significativa sul Sito di Importanza Comunitaria interessato, con la presente si comunica l'esito positivo della prevalutazione di Incidenza, in quanto la concessione risulta compatibile con la corretta gestione dei siti della Rete Natura 2000. condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- sugli argini è vietata la lavorazione del terreno, ma è consentito solo lo sfalcio e il prelievo del foraggio;
- nelle parti demaniali limitrofe agli argini è obbligatorio mantenere a prato naturale da sfalcio, senza lavorazione e trasemina, almeno il 25% di ogni singola superficie gestita a prato naturale o a pascolo ed è obbligatorio mantenere una fascia arbustiva e/o arborea di almeno 20 m di larghezza nel lato verso il corso d'acqua.; qualora la fascia arbustiva e/o arborea non sia presente è obbligatorio lasciare una fascia incolta di 20 m di larghezza nel lato verso il corso d'acqua dove non è possibile effettuare lo sfalcio;



- è vietato eliminare le eventuali aree a canneto, che non dovranno essere oggetto di sfalcio.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Enzo Valbonesi
Firmato digitalmente

FB/pb

EV_FB_ARPAE-BO-concessione-Gentili-santerno.pdf

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.lgs. 82/2005 (CAD) e successive modificazioni.



ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ - DELTA DEL PO

PROVVEDIMENTO N. 0000228/2019 DEL 27/05/2019

OGGETTO: ISTANZA N. 195/2019 ARPAE per Sig. Gentili Francesco (Procedimento BO12T0020/18RN01) – rinnovo della concessione di occupazione demaniale ad uso coltivazioni agricole corso d'acqua Torrente Santerno. – PARERE SULLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

IL DIRETTORE

In riferimento all'istanza di cui all'oggetto, pervenutaci il 09-04-19 01 con prot. EDG. 2525 al fine di effettuare la valutazione di incidenza per le attività in oggetto,

Considerato che, dalla documentazione presentata, risulta che:

- L'area interessata dall'intervento ricade in aree all'esterno della perimetrazione definita dai Piani territoriali delle Stazioni del Parco Regionale del Delta del Po;
- l'area interessata ricade all'interno della Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT4070021 Biotopi di Alfonsine e Fiume Reno.

Verificato dalla documentazione presentata che la richiesta prevede:

- rinnovo di concessione di area demaniale per pertinenza idraulica ad uso coltivazioni agricole corso d'acqua Torrente Santerno
- la richiesta inoltre prevede interventi di pulitura e sfalcatura dell'argine

Visti:

- la Legge 394/91 e successive modificazioni e integrazioni;
- Legge n. 157 del 11/02/1992 e ss.mm.ii;
- la Legge Regionale n.° 6/2005 e successive modifiche;
- la Delibera di Giunta Regionale 343/2010 "Direttiva relativa alle modalità specifiche ed agli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta da parte degli enti di gestione delle aree protette";
- la Legge Regionale n.° 24/2011.

Per quanto concerne la procedura di Valutazione d'Incidenza, visti:

- le Direttive n. 79/409/CEE "Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici" e n. 92/43/CEE "Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche";
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120, con i quali si dà applicazione in Italia alle

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007

P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it

C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



World
Heritage
Centre



Man and the
Biosphere
Programme



Biosfera Delta Po
uomo e natura insieme

Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2 Dicembre 1999) e
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9 Giugno 2015)



suddette direttive comunitarie, che ha affidato alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano il compito di regolamentare le procedure per l'effettuazione della valutazione di incidenza;

- la Delibera di Giunta Regionale - N. 893/2012 " revisione dei perimetri dei siti natura 2000 ed individuazione di nuovi siti - aggiornamento della banca-dati di rete natura 2000" ai sensi delle Direttive comunitarie 92/43/CEE "Habitat" e 79/409/CEE "Uccelli" " sopracitate con la quale sono stati individuati i SIC e ZPS;
- la Legge Regionale n. 7 del 14.4.04 denominata "Disposizioni in materia ambientale";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1191 del 24/07/07 "Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n.7/04."
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 DM 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione e zone di protezione speciale";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1419/2013 "Recepimento DM n.184/07 'Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS). Misure di conservazione gestione ZPS";
- la Carta Ufficiale degli Habitat della Regione Emilia-Romagna (approvata con determinazione n. 2611 del 05/03/2015 del Direttore Generale Ambiente Difesa del Suolo e della Costa dott. Giuseppe Bortone);
- la delibera n. 66 del 29/07/2014 recante "Approvazione del Regolamento stralcio per la conservazione della biodiversità relativo ai territori dei Siti Rete Natura 2000 inclusi interamente e/o parzialmente nel Parco Regionale del Delta del Po Emilia-Romagna";
- la Delibera di Giunta Regionale n.79 del 22/01/18 recante "Approvazione delle Misure generali di conservazione, delle Misure Specifiche di Conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09";
- la Delibera di Giunta Regionale n.1147 del 16/07/18 recante "Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione e ai piani di gestione dei siti Rete Natura 2000, di cui alla delibera di giunta regionale n.79/2018 (allegati A, B e C).
- Il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 3 aprile 2019 "Designazione di 116 zone speciali di conservazione insistenti nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Emilia-Romagna".

Vista l'istruttoria della Dott.ssa Anna Gavioli effettuata in data 24/05/19

Rilevato che:

- per la porzione di Sito Rete Natura 2000 oggetto della richiesta, l'Ente Parco è tenuto ad esprimere un parere sulla Valutazione di Incidenza, mentre l'espletamento della procedura spetta alla Regione Emilia Romagna Servizio Aree Protette,
- per quanto di competenza, si ritiene che gli interventi **non presentino incidenza negativa significativa** sugli habitat, sulle specie animali e vegetali di interesse comunitario presenti nel Sito ZSC IT4070021 Biotopi di Alfonsine e Fiume Reno, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito riportate.

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007

P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it

C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



World
Heritage
Centre



Man and the
Biosphere
Programme



Biosfera Delta Po
uomo e natura insieme

Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2 Dicembre 1999) e
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9 Giugno 2015)



**Esprime
parere favorevole
nell'ambito della Valutazione di Incidenza**

per gli interventi in oggetto, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito riportate:

- gli interventi di sfalcio non dovranno essere eseguiti nel periodo di nidificazione e riproduzione della fauna compreso tra il 15 Marzo e il 15 Luglio di ogni annualità;
- è vietato utilizzare barre falcianti per potare alberi e arbusti;
- è vietato eliminare le aree di canneto, che non dovranno essere oggetto di sfalcio.

Si ricorda che l'Ente competente alla Valutazione di Incidenza è la Regione Emilia Romagna Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna, pertanto l'Ente Scrivente esprime solo un parere ai fini della stessa.

Si mette in evidenza che il presente provvedimento viene reso esclusivamente ai sensi della L.R.06/05, L.R. 07/04 e L.R. 24/2011, e non sostituisce eventuali autorizzazioni necessarie all'effettuazione dell'intervento in oggetto, di competenza di altri Enti e/o soggetti preposti alla gestione territoriale dell'area indicata.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Maria Pia Pagliaruso

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po
Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



World
Heritage
Centre



Man and the
Biosphere
Programme



Biosfera Delta Po
uomo e natura insieme

Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2 Dicembre 1999) e
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9 Giugno 2015)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 3314 del 18/09/2018 BOLOGNA

Proposta: DPC/2018/3278 del 11/09/2018

Struttura proponente: SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: NULLA OSTA AI SENSI DEL R.D. 523/1904 PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DEMANIALE PER PERTINENZA AD USO COLTIVAZIONI AGRICOLE, CORSO D'ACQUA TORRENTE SANTERNO, COMUNE DI LUGO ED ALFONSINE. INTESTATA A GENTILI FRANCESCO. PROCEDIMENTO: BO12T0020/18RN01.

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

Firmatario: CLAUDIO MICCOLI in qualità di Responsabile di servizio

Responsabile del procedimento: Claudio Miccoli

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- la D.G.R. n.3939/1994, direttiva concernente criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- L.R. n. 13/2015 che assegna, tra l'altro, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile l'espressione del nulla-osta idraulico;
- il P.S.A.I. vigente (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Reno) redatto dall'Autorità di Bacino del Reno;

Richiamate altresì:

- la Legge n. 241/1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.
- la D.G.R. n. 93/2018 "approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018 - 2020".
- la D.G.R. n. 2363/2016 del 21/12/2016 "Prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima legge";
- la Determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile del 29/04/2016, n. 286, di conferimento di incarichi dirigenziali con decorrenza dal 01/05/2016;

Preso atto che a seguito dell'attuazione della L.R. n. 13/2015, i procedimenti di rilascio delle concessioni del demanio idrico sono assegnate all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia - ARPAE S.A.C., previo il rilascio nulla osta idraulico da parte dei Servizi di Area territorialmente competenti;

Vista la nota di A.R.P.A.E. SAC di Bologna Prot. PGB0.2018.8031 del 05/04/2018, registrata al Prot. del Servizio con n. PC/2018/0033918 del 25/07/18, con la quale è stato richiesto il

nulla osta idraulico relativo all'istanza di concessione pratica n. BO12T0020/18RN01, in favore di:

DITTA: Gentili Francesco

C.F. GNTFNC60A13A191Y P.Iva 01252710395

COMUNE: Lugo Località: Voltana

CORSO D'ACQUA: Torrente Santerno sponda: Destra

DATI CATASTALI: Foglio 4, Mappali: 13/p, 129/p;

Foglio 5, Mappali: 1, 2, 57, 67, 68, 69;

COMUNE: Alfonsine Località: Pianta

CORSO D'ACQUA: Torrente Santerno sponda: Destra

DATI CATASTALI: Foglio 34, Mappali: 41, 71, 210, 46/p, 211/p;

per il rinnovo della concessione per l'occupazione di area del demanio idrico ad uso agricolo;

Vista la determina regionale n.8985 del 05/07/2012, con cui si è rilasciato la concessione delle aree del demanio idrico suoli ad uso agricolo;

Valutata la compatibilità della richiesta le disposizioni in materia di tutela ambientale e valutato che, nell'ambito del procedimento sopra richiamato, l'utilizzo di tale area del demanio idrico non altera negativamente il buon regime idraulico del corso d'acqua Torrente Santerno;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa:

di rilasciare ad ARPAE - SAC di Bologna - il nulla osta ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti di terzi, per l'occupazione di area del demanio idrico ad uso agricolo, pratica n. BO12T0020/18RN01 in favore di:

DITTA: Gentili Francesco

C.F. GNTFNC60A13A191Y P.Iva 01252710395

COMUNE: Lugo Località: Voltana

CORSO D'ACQUA: Torrente Santerno sponda: Destra

DATI CATASTALI: Foglio 4, Mappali: 13/p, 129/p;

Foglio 5, Mappali: 1, 2, 57, 67, 68, 69;

COMUNE: Alfonsine Località: Pianta

CORSO D'ACQUA: Torrente Santerno sponda: Destra

DATI CATASTALI: Foglio 34, Mappali: 41, 71, 210, 46/p, 211/p;
alle seguenti prescrizioni:

1. L'area concessa dovrà essere destinata esclusivamente all'uso sopra riportato.
2. È vietata qualsiasi modificazione altimetrica dell'area demaniale, mediante riporto o asportazione di materiale, di qualsiasi natura e consistenza.
3. È vietata la realizzazione di qualsiasi costruzione, manufatto, baracca, muro, recinzione, ecc., anche a carattere di provvisorietà.
4. L'area demaniale in concessione dovrà essere mantenuta pulita e sgombera da detriti, scarichi o depositi di qualsiasi natura e consistenza.
5. Dal ciglio della sponda fluviale, dal piede in golenella dell'argine e dal piede a campagna dell'argine dovranno essere mantenute delle fasce di rispetto larghe almeno quattro metri ciascuna.
6. Le superfici arginali e le fasce di rispetto di cui sopra dovranno essere mantenute a prato naturale permanente con la proibizione di qualsiasi coltivazione.
7. Nei piani golenali, con l'eccezione delle fasce di rispetto di cui al punto 5, sarà consentita, oltre al prato naturale, la sola coltivazione di erba medica o prato stabile polifita. Per tali coltivazioni sarà consentita la preparazione del terreno con lavorazioni che non dovranno superare i trenta centimetri di profondità. Al termine del ciclo colturale del medicaio e/o del prato stabile polifita (di durata almeno quinquennale) potrà essere autorizzata, comunque per una sola annata agraria, la coltivazione di grano e/o orzo.
8. Su tutte le superfici date in concessione è proibita la concimazione sia chimica che organica, il diserbo chimico e l'uso di fitofarmaci.
9. È a carico del concessionario lo sfalcio dei corpi arginali, dal piede arginale esterno al piede interno corrispondenti al lotto assegnato, nonché di tutte le aree fino al ciglio della sponda della cunetta di magra ricadenti all'interno del perimetro del lotto stesso. Tale sfalcio dovrà essere eseguito almeno due volte l'anno, il primo nel periodo maggio-giugno ed il secondo nel periodo agosto-settembre. Limitatamente alla sommità arginale dovrà essere eseguito un primo sfalcio entro la prima decade del mese di maggio.
10. In ogni caso lo sfalcio delle erbe è subordinato alle esigenze idrauliche dell'Amministrazione concedente. Sarà quindi facoltà del Servizio far anticipare o posticipare, od anche impedire, i lavori di cui sopra in caso di piene, di temute inondazioni ed ogni altra evenienza in cui, a giudizio

del Servizio stesso, ciò apparisse necessario, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o riduzione del canone.

11. Le operazioni colturali, lo sfalcio delle erbe, la loro lavorazione in luogo e la successiva raccolta dei prodotti con il trasporto fuori dalle arginature dovranno essere eseguiti in modo da non arrecare danni alle superfici arginali. Sarà quindi vietato, in caso di pioggia, il transito sopra manufatti arginali dei mezzi agricoli.
12. È vietato il pascolo degli animali sulle scarpate e banche dei corpi arginali. Eventuali trasgressori incorreranno nelle penalità comminate dalle norme di polizia idraulica e risponderanno dei danni arrecati.
13. Nessun compenso spetterà al concessionario per perdita di prodotto parziale o totale in caso di sommersione dalle acque di piena delle superfici concesse.
14. Il concessionario non potrà con i raccolti tenere ingombre le superfici arginali, questi dovranno essere caricati e trasportati fuori dalle arginature nel minor tempo possibile. Soprattutto le fasce di rispetto e le sommità arginali devono essere sempre libere da ostacoli di qualsiasi genere.
15. Il concessionario non potrà impedire od ostacolare lo sfalcio anche totale delle sommità o delle fasce di rispetto in qualunque tempo venisse fatto dall'Amministrazione idraulica o da chi ha l'onere della manutenzione di strade o rampe, né per tale sfalcio e conseguente eventuale mancanza di prodotto, potrà pretendere qualsiasi compenso od abbuono.
16. Questo Servizio resta sollevato da qualsiasi responsabilità e danno a terzi.
17. Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Amministrazione, nonché alle imprese da questa incaricate.
18. È espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nelle fasce di rispetto, escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.
1. Per sopravvenuti motivi idraulici e/o di pubblico interesse, questo Servizio può revocare il nulla osta e ordinare il ripristino dei luoghi, ovvero prescrivere modifiche.
2. Qualsiasi variazione circa la titolarità dell'opera in questione dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio scrivente.
3. La violazione alle disposizioni del presente provvedimento sarà punita con le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

4. Di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza idraulica.
5. L'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e una copia sarà trasmessa all'A.R.P.A.E. - S.A.C. di Bologna.
6. Di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e dalle vigenti direttive regionali.
7. Di dare pubblicità e trasparenza e diffusione di informazioni del presente atto ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate nelle premesse.

Claudio Miccoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.